



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 41 data 28 MAR 2024

OGGETTO: Utilizzo di un dipendente "Funzionario" del Comune di Comiso (RG) ai sensi dell'art. 23 CCNL 16/11/2022 - Approvazione schema di Convenzione

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 13,00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. LO FARO Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco
2. VASTA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. FISICARO Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. SANZARO Efrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. FANGANO Rossana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4	1
---	---

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Anna Bongiorno. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
 - aggiunte/integrazioni (1)

.....
 (1) modifiche/sostituzioni (1)

- (2) con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
- (3) con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta G.M. Registro 7° Settore n. 11 del 27 marzo 2024

OGGETTO: Utilizzo di un dipendente "Funzionario" del Comune di Comiso (RG) ai sensi dell'art. 23 CCNL 16/11/2022- Approvazione schema di convenzione

Proponente:



Redigente:

Firmato digitalmente da

Rocco Salvatore Agnello

C = IT

Data e ora della firma:
27/03/2024 15:32:20

IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 7031 del 22 marzo 2024 il Sindaco del Comune di Lentini ha chiesto al Sindaco del Comune di Comiso di stipulare una convenzione per l'utilizzo congiunto della Dott.ssa Iacono Giovanna "Funzionario" Elevata Qualificazione;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale del Comune di Comiso n. 94 del 27 marzo 2024;

PRESO ATTO che con la citata delibera la Giunta Municipale del Comune di Comiso:

- autorizza, ai sensi dell'art.23 del CCNL FF.LL. sottoscritto il 16/11/2022, l'utilizzo da parte del Comune di Lentini della dott.ssa Iacono Giovanna, dipendente "Funzionario" di E.Q. per 12 (dodici) ore settimanali dalla data del 2 aprile 2024 fino al 31/03/2025;
- approva lo schema di convenzione da stipularsi tra gli enti;
- dichiara la deliberazione immediatamente esigibile;

VISTA la nota del 27 marzo 2024 con la quale la dott.ssa Iacono esprime la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore del Settore economico Finanziario nel Comune di Lentini con la modalità dello scavalco condiviso e per 12 ore settimanali fino al 31 marzo 2025;

Preso atto che:

- l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei*

servizi in convenzione";

- che il medesimo articolo, al comma 5, regola il conferimento dell'incarico di responsabilità di posizione organizzativa ai lavoratori utilizzati a tempo parziale presso altri Enti;

CONSIDERATO di procedere all'attivazione della convenzione, anche al fine di conseguire una economica gestione delle risorse che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti del comparto delle Regioni ed AA.LL., per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione con il Comune di Comiso al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale della dott.ssa Iacono Giovanna;

VISTO l'allegato schema di convenzione composto da n.10 articoli;

DATO ATTO CHE la prestazione resa dalla lavoratrice consiste nella prestazione a tempo parziale per n.12 (dodici) ore settimanali e che le restanti ore saranno svolte nel Comune di Comiso sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

RITENUTO, per le motivazioni su esposte, di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo della dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Comiso dott.ssa Giovanna Iacono, con il profilo professionale di Funzionario Contabile presso il Comune di Lentini, per 12 ore settimanali;

DATO ATTO dell'assenza del conflitto di interessi ex art.6 bis della l. 241/1990, come introdotto dalla l. 190/2012 e come previsto dall'art.6 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il CCNL sottoscritto in data 22/11/2022;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso, alla Giunta Comunale

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativa all'utilizzo della dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Comiso dott.ssa Giovanna Iacono, con il profilo professionale di Funzionario E.Q. presso il Comune di Lentini, per n. 12 ore settimanali dal 2 aprile 2024 al 31 marzo 2025;
- 2) **DI DARE ATTO** che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;
- 3) **DL DARE ATTO** che il Comune di Comiso provvederà all'erogazione delle competenze economiche relative al trattamento ordinario spettante alla dipendente mentre il Comune di Lentini provvederà a rimborsare al Comune di Comiso la quota a suo carico in proporzione alle 12 ore settimanali previste in convenzione;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Personale e Ufficio Ragioneria di porre in essere gli adempimenti di competenza ivi compreso l'impegno di spesa nei pertinenti capitoli del bilancio;
- 5) **DI TRASMETTERE** al Comune di Comiso copia del presente provvedimento per le azioni conseguenti.

Schema di convenzione tra il Comune di Lentini (SR) e il Comune di per l'utilizzo a tempo parziale (art. 23 del CCNL Comparto EE.LL. sottoscritto in data 16/11/2022 ed art. 1, comma 124, L.145/2018) del

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di rappresentato da _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n..... del, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Lentini rappresentato da..... nella qualità di Coordinatore del 7° settore Risorse Umane, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge,

che per brevità verrà denominato in sede convenzionale **ente utilizzatore**.

Premesso:

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, il Comune di Lentini ha inoltrato al Comune di richiesta di utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, della dipendente a tempo indeterminato e pieno, Dott..... Funzionario – Elevata Qualificazione;

- che all'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti.

- le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006.

- che è stata acquisita formale disponibilità da parte del dott..... e che il Comune di con delibera di G.M. n. del ha autorizzato l'utilizzo a tempo parziale per n. ore settimanali fino al 31/03/2025;

- Che la prestazione resa dal lavoratore articolo 23 del CCNL 2019/2021 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico.

Conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, *"non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa"* (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1- Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2- Finalità

La presente convenzione, è finalizzata all'utilizzo condiviso del Dottor, Funzionario – Elevata Qualificazione dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune

Il Comune di Lentini intende nominare il/la Dott" di EQ del Settore "Economico Finanziario – CED" con il conferimento della posizione organizzativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli

oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Il Comune di Lentini si riserva di valutare la possibilità dello scavalco di eccedenza, qualora gli atti di programmazione contabile e organizzativa siano approvati nel rispetto di termini e condizioni previste per legge.

Art. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 2 aprile 2024 o dalla sottoscrizione della presente convenzione, se successiva, da parte dei due enti e scadenza il 31/03/2025.

Per l'eventuale proroga sarà necessaria la richiesta da parte del Comune di Lentini e la disponibilità dichiarata del dipendente, ferma restando l'autorizzazione da parte del Comune di.....

Art.5 - Condizioni per lo scavalco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6 - Gestione del personale

- 1 La titolarità del rapporto organico resta in capo al Comune datore di lavoro (.....) a cui compete la gestione degli istituti connessi al servizio.
- 2 Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di appartenenza e tempestivamente comunicate all'ente utilizzatore.
- 3 In caso di malattia il dipendente effettuerà le dovute comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di..... e, ove necessario rispetto alla modalità di articolazione dell'orario di lavoro, comunicherà lo stato di malattia anche al Comune di Lentini.
- 4 Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata ad autorizzazione del Segretario Generale. Al dipendente saranno riconosciute numero di ferie maturate

nel Comune di Lentini rapportate al periodo di effettivo servizio nello stesso prestate.

- 5 La prestazione lavorativa avverrà nei giorni di martedì e venerdì presso il Comune di Lentini per complessive 12 ore settimanali con una pausa della durata minima di trenta minuti e massima di due ore che darà diritto al buono pasto. I giorni lavorativi saranno Martedì ore 9 - venerdì ore 3; potranno essere variati per particolari esigenze di servizio degli enti e con l'assenso del dipendente.
- 6 Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei dipendenti del Comune di Lentini al fine di consentire il coordinamento di funzioni ed il raccordo con l'attività degli altri servizi, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli enti interessati.

Art. 7 - Incentivazione economica a favore del personale utilizzato

- 1 Al lavoratore in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento, maggiorato degli eventuali benefici economici che gli verranno determinati dall'Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti del CCNL vigente. In particolare viene prevista l'attribuzione dell'indennità di posizione e di risultato prevista per le P.O. presso il Comune di Lentini, rapportata alle ore di utilizzo oltre all'incremento del 30% della indennità di posizione rapportata alle ore di utilizzo (art.23 CCNL 2019/2021).
- 2 al dipendente vengono riconosciuti, altresì, i rimborsi per spese di viaggio dal Comune di o Comune di residenza/domicilio se più vicino, al Comune di Lentini (art. 57 CCNL 2019/2021) nella misura di 1/5 del costo della benzina per le giornate di effettiva presenza presso il suddetto Ente.

Art. 8 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

- 1 L'Ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 73 del CCNL 2019/2021 percepita dal lavoratore.
- 2 L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di

utilizzo, pari a dodici settimanali. Il Comune di Lentini riconoscerà direttamente al dipendente il trattamento economico accessorio (come indennità di posizione e risultato) previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali o decentrate, connesse al rapporto di servizio. In tal caso, per garantire l'unicità della posizione previdenziale e fiscale del dipendente, le somme dovute a tale titolo saranno liquidate dal Comune di Lentini.

- 3 Il Comune di Lentini liquiderà con cadenza mensile i rimborsi per le spese di viaggio come già specificato al punto "2" dell'Art.7.
- 4 Il Comune di Lentini, ente utilizzatore, provvederà a al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi con periodicità trimestrale.

Art.9 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.
2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Data,.....

Per il Comune di nella qualità

Per il Comune di Lentini nella qualità

PARERI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore del 7° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE

dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da

Rocco Salvatore Agnello

C = IT
Data e ora della firma:
27/03/2024 15:32:54

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

CARLO GIUSEPPE MACI

C = IT
Data e ora della firma: 27/03/2024
18:13:14

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. in data 28 MAR 2024

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 28 MAR 2024 al 12 APR 2024, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 28 MAR 2024 al 12 APR 2024 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 28/03/2024 ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91

Li 28/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

